



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 134 del 03/08/2017

OGGETTO :

COMUNE DI VIGNOLA. VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAODINARIO N.12 DEL 21/04/2017. OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 L.R. N. 20/2000. PARERE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.

Il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 359 del 18/09/2001. Con Atto del Commissario Straordinario n. 12 in data 21/04/2017, esecutivo ai sensi di legge, il Comune di Vignola ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale.

Il responsabile del Servizio Urbanistica con nota prot. 19356 del 17/05/2017, ha inviato alla Provincia detta variante al Piano, che è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 18/05/2017 con prot. 20109.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica assunta agli atti con prot. n. 30754 del 02/08/2017.

Preso atto che il Comune di Vignola dichiara di aver provveduto:

- al deposito dell'atto del Commissario Straordinario n. 12 del 21/04/2017 della variante urbanistica, oggetto del presente provvedimento;
- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G.;
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante al P.R.G.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, della L.R. 47/78 e ss. mm.ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di non sollevare osservazioni alla Variante al P.R.G. adottata dal Comune di Vignola con atto del Commissario Straordinario n. 12 in data 21/04/2017, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. n. 30754 del 02/08/2017, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli esiti della verifica di assoggettabilità della sopraccitata variante al P.R.G. adottata dal Comune di Vignola, contenuti nella suddetta istruttoria tecnica;
- 3) di inviare il presente atto al Comune di Vignola, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Urbanistica, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Vignola-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE CARTOGRAFICA
prot. n. 30754 del 02/08/2017 Cl. 07.04.05 fasc.2485**

COMUNE di VIGNOLA. Variante al PRG ai sensi 15 LR n. 47/78 adottata con Atto del Commissario Straordinario n. 12 del 21/04/2017. OSSERVAZIONI ai sensi art. 41 L.R. n. 20/2000. PARERE AMBIENTALE ai sensi art. 12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale 359 del 18/09/2001 a cui sono susseguite numerose varianti specifiche.

La presente Variante al Piano Regolatore Generale è stata adottata con Atto del Commissario Straordinario n. 12 del 21/04/2017

Gli elaborati relativi alla Variante in oggetto sono pervenuti con comunicazioni del Comune di Vignola prot. n.19356 del 17/05/2017 e sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 20109 del 18/05/2017.

Acquisizione pareri

Ai fini della valutazione della variante sono pervenuti:

- il parere favorevole dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Energia (ARPAE) prot. 10918 del 05/06/2017 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n.22883 del 06/06/2017;
- il parere favorevole dell'Azienda Unità sanitaria Locale (AUSL), acquisito agli atti provinciali con prot. 22451 del 09/06/2017.

Nel periodo di deposito il Responsabile del Procedimento ha comunicato, con nota prot 28121 del 19/07/2017, acquisita agli atti provinciali con prot. n. 29023 del 20/07/2017, che è pervenuta n.1 osservazione alla Variante da parte dell'Agenzia del Demanio.

Contenuti della variante

La variante al PRG propone la classificazione dell'edificio dell'ex macello comunale ad edificio storico tramite la sua schedatura all'interno del rilevamento dei manufatti architettonici di interesse storico di cui all'articolo 53 delle NTA di PRG.

La variante propone altresì di integrare le destinazioni d'uso in essere con quella di attività ricettive (U.2) al fine di garantire ulteriori possibilità di recupero nell'ottica della partecipazione dell'Amministrazione Comunale al progetto "Comuni e Percorsi".

Gli elaborati di variante risultano corredati di Rapporto Ambientale Preliminare.

Tutto ciò premesso

si formulano i pareri di seguito riportati

<p>PARERE TECNICO in merito all'espressione di OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41, LR 20/2000 (art.15, comma 4 lettera c) ed e) e comma 7 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.)</p>
--

In relazione alla proposta avanzata, si prende atto della volontà dell'Amministrazione di classificare l'ex Macello Comunale come edificio di interesse storico ai sensi dell'articolo 53 delle NTA di PRG (Tutela dei manufatti architettonici di interesse storico), ancorché lo stesso risulti già soggetto a decreto di vincolo diretto ex lege 1089/39 del Ministero dei Beni e Attività Culturali (Decreto n.992/2007) per dichiarazione di interesse storico e artistico e risulti altresì compreso all'interno di un'area di notevole interesse pubblico ex lege 1497/39.

La proposta di variante normativa prevede di integrare l'articolo 84 (Zone omogenee G.1) ampliando la gamma di destinazioni d'uso in essere con quella di attività ricettive (U.2).

Nel caso specifico, la proposta va nella direzione di consentire ulteriori possibilità di recupero e conservazione del fabbricato "ex Macello" ed al fine di valorizzarlo nell'ottica della partecipazione dell'Amministrazione Comunale al progetto "Comuni e Percorsi". Tuttavia la formulazione della modifica normativa ha una ricaduta diffusa ammettendo, di fatto, la possibilità di insediare attività ricettive (U.2) in tutte le zone omogenee classificate G.1 che hanno invece un diverso obiettivo di qualificazione dal PRG essendo "Servizi di quartiere o di nucleo insediativo".

Si richiama che la dotazione normativa

- 1. La modifica normativa sia circoscritta al caso specifico al fine di garantire ulteriori possibilità di recupero e conservazione del fabbricato ed al fine di valorizzarlo nell'ottica della partecipazione dell'Amministrazione Comunale al progetto "Comuni e Percorsi", e fermo restando il rispetto degli standard minimi di legge previsti per le attività ricettive.**

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e della LR 9/2008.

Gli elaborati di Variante risultano corredati dal Rapporto Ambientale Preliminare redatto ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

Valutata l'entità e la natura delle modifiche proposte e che non interferiscono con piani sovraordinati;

Acquisite e valutate le Osservazioni pervenute al Piano, e cioè

L'osservazione avanzata dall'Agenzia del Demanio propone di eliminare le soglie dimensionali del 20% per gli usi U.4 (Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato), U.7 (Pubblici esercizi), U.13 (Artigianato di servizio) dalle zone classificate dal PRG.

Considerati i contenuti della variante in oggetto, che riguardano la sottoposizione a tutela di PRG del fabbricato dell'ex macello e l'introduzione dell'uso U.2 (Attività ricettive):

- 2. Valuti l'amministrazione comunale che l'osservazione in oggetto, qualora accolta in termini non circoscritti all'oggetto della variante, comporterebbe una ricaduta diffusa sullo strumento urbanistico. Considerati gli impatti che ne deriverebbero (eliminazione delle soglie dimensionali degli usi di cui sopra in essere nel PRG), la proposta sarebbe priva sia del corretto procedimento di pubblicazione che priva di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale. Pertanto si ritiene la modifica avanzata con l'osservazione, non sostenibile per quanto sopra espresso.**

Visti i pareri favorevoli di ARPAE e AUS in premessa identificati.

Tutto quanto sopra espresso, si ritiene che la presente Variante non debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale strategica, fermo restando il rispetto di quanto richiesto nel sopra riportato parere urbanistico punto 1, e quanto espresso al punto 2 della valutazione ambientale.

* * *

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante al PRG del Comune di Vignola, adottata con atto del Commissario Straordinario n. 12 del 21/04/2017, si propone che il Presidente della Provincia faccia propri i precedenti pareri.

Il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi



Provincia
di Modena

Atto n. 134 del 03/08/2017

Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA. VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAODINARIO N.12 DEL 21/04/2017. OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 L.R. N. 20/2000. PARERE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 134 del 03/08/2017 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 03/08/2017

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente